



# **CITTÀ DIAULLA**

**PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

Il Settore *"Servizi Finanziari e alla Città"*

Servizio *"Bilancio e Contabilità"*

***Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio  
per l'esercizio 2025 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).  
Relazione tecnico-finanziaria***

## Sommario

1) Premessa: il contesto normativo.....	3
1.1 Contributo alla finanza pubblica - Spending review 2024 – 2029.....	4
1.2 Chiusura e conguaglio fondi emergenziali Covid-19.....	6
2) L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e del rendiconto 2024.....	9
3) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento.....	11
4) L'assestamento generale di bilancio.....	13
5) Le verifiche interne.....	13
5.1) Equilibrio della gestione dei residui.....	13
5.3) Equilibrio nella gestione di cassa.....	14
5.4) Verifica dell'accantonamento al fondo contenzioso.....	15
5.5) Verifica dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali”.....	16
5.6) Verifica dell'accantonamento al Fondo perdite società partecipate.....	17
5.7) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	20
6) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL).....	22
7) Gli equilibri di bilancio art. 162, c. 6 del TUEL e rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica Legge n. 145/2018. ....	23
7.1) Equilibri "strutturali" definiti dal TUEL (D.Lgs. 267/2000).....	23
7.2) Equilibrio per il rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica Legge 30 dicembre 2018, n. 145.....	23
7.3) Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sanzioni.....	24
8) Conclusioni.....	24

## 1) Premessa: il contesto normativo.

L'articolo 193 del Tuel prevede l'obbligo di rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario complessivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, con particolare riferimento a quelli di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6, del Tuel.

Lo stesso articolo 193 al comma 2 prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le necessarie misure di ripristino.

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede, inoltre, che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo (diffida del Prefetto e scioglimento dell'Organo consiliare).

Assume un particolare significato anche quest'anno, fra “Spending Review”, congruagli fondi covid e ultime novità normative in materia di finanza locale, la delibera di assestamento generale di bilancio e di salvaguardia degli equilibri di cui al citato art. 193 Tuel.

La spending review per gli enti locali si inserisce in un quadro più ampio di contenimento della spesa pubblica italiana, con l'obiettivo di ridurre il debito e migliorare la sostenibilità delle finanze statali.

Le misure impattano direttamente i bilanci degli enti locali attraverso contributi alla finanza pubblica e una maggiore attenzione all'equilibrio di bilancio.

Le disposizioni principali sono contenute nella Legge di Bilancio per il 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) e nella Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024). Tali leggi sono integrate da decreti attuativi del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), e circolari della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

La citata Legge di Bilancio 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto nuove e significative misure di contenimento della spesa che impattano direttamente gli enti locali (Comuni, Province e Città Metropolitane).

Questi tagli si inseriscono in un contesto più ampio di razionalizzazione della finanza pubblica e mirano a garantire il rispetto degli obiettivi di bilancio nazionali ed europei.

La Legge di Bilancio 2025 impone un ulteriore contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali, rispetto a quanto già previsto dalle precedenti normative. Questo contributo è strutturato come un accantonamento di parte corrente non spendibile, destinato a incrementare il ripiano di eventuali disavanzi o a finanziare investimenti nell'anno successivo.

In sintesi, la Legge di Bilancio 2025 prosegue sulla strada della spending review, imponendo oneri significativi agli enti locali. Le riduzioni sui fondi per gli investimenti e il nuovo contributo alla finanza pubblica richiederanno agli enti una rigorosa disciplina finanziaria e un'attenta pianificazione per mantenere i servizi essenziali.

I tagli hanno un impatto sulle annualità 2025/2029 e incideranno sul nuovo ciclo di programmazione, che si avvierà con la presentazione da parte della giunta del Documento Unico di Programmazione (DUP) al Consiglio e proseguirà, a settembre, con la presentazione del bilancio tecnico 2026/28.

È necessaria, altresì, un'analisi sulla congruità degli accantonamenti iscritti nel bilancio 2025/27, nel risultato di amministrazione del rendiconto 2024, e sul Fondo Crediti di dubbia esigibilità, che potrebbe necessitare aggiustamenti in aumento o diminuzione degli stanziamenti di entrata, sul Fondo di garanzia dei debiti commerciali e sul Fondo contenzioso.

## 1.1 Contributo alla finanza pubblica - Spending review 2024 – 2029.

Alla data attuale, gli enti locali sono soggetti a tre principali tagli ai trasferimenti:

---

*Taglio 1: la "Spending Review Informatica"*

Questo taglio, introdotto inizialmente dal comma 850 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e successivamente modificato dall'articolo 6-ter, comma 4 del D.L. 132/2023, prevede un contributo alla finanza pubblica di:

- 100 milioni di euro per i comuni.
- 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.

Questo taglio si applica per gli anni 2024 e 2025.

---

*Taglio 2: il contributo della Legge di Bilancio 2024*

Previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, questo taglio ammonta a un totale di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. È così ripartito:

- 200 milioni di euro annui a carico dei comuni.
- 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

---

*Taglio 3: il contributo della Legge di Bilancio 2025*

A partire dal 2025, viene introdotto un nuovo contributo degli enti locali alla finanza pubblica, come stabilito dall'articolo 1, comma 788, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Questo si applica a comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

I contributi richiesti sono i seguenti:

- 2025:
  - Totale: 140 milioni di euro
  - Comuni: 130 milioni di euro
  - Province e Città Metropolitane: 10 milioni di euro
- 2026-2028 (annui):
  - Totale: 290 milioni di euro
  - Comuni: 260 milioni di euro
  - Province e Città Metropolitane: 30 milioni di euro
- 2029:
  - Totale: 490 milioni di euro
  - Comuni: 440 milioni di euro
  - Province e Città Metropolitane: 50 milioni di euro

### Taglio 1: Spending Review 2024-2025 - Art. 1, c.850 della legge n.178/2020 - Legge di Bilancio 2021

L'articolo 1, comma 850, della legge n. 178/2020, prevede:

*“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025”.*

L'art. 6-ter, comma 4, del decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che ha modificato l'articolo 1, comma 853 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha stabilito che:

*“Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali...In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato.”.*

Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, sono state ripartite le quote a carico degli enti locali, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si tratta della prima delle due quote di concorso alla finanza pubblica previste per gli enti locali a partire dall'annualità 2024.

Il Decreto e la nota metodologica illustrano i criteri e le modalità di riparto del taglio operato e gli allegati B e C riportano la misura del taglio prevista rispettivamente per i Comuni e le Province e Città Metropolitane.

**Il concorso alla finanza pubblica del Comune di Aulla, come da decreto del 29 marzo 2024, è pari a € 18.531,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.**

#### **Taglio 2: Spending review 2024-2028: art. 1, c. 533 della legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024**

L'articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 dispone:

*“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane....”*

Il riparto del concorso alla finanza pubblica, di cui al citato comma 533, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2024 al 2028, così come previsto dal successivo comma 534, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali.

Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state ripartite le quote a carico degli enti locali, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

**Il concorso alla finanza pubblica per gli esercizi 2024 – 2028 del Comune di Aulla previsto dalla Legge di Bilancio 2024, è dettagliato nella seguente tabella:**

<b>Annualità</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Contributo art. 1, c. 533 Legge n. 213/2023	39.391,00 €	39.475,00 €	40.335,76 €	41.199,89 €	41.232,00 €

#### **Taglio 3: Spending review 2025-2029 - art. 1, c. 788 della legge n. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025**

A partire dal 2025, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna dovranno contribuire alla finanza pubblica. Il contributo complessivo sarà di €140 milioni nel 2025, €290 milioni annui dal 2026 al 2028 e €490 milioni nel 2029.

La maggior parte dell'onere ricadrà sui comuni, mentre le province e città metropolitane contribuiranno con importi inferiori.

Questo nuovo prelievo si aggiunge a due contributi già esistenti; di conseguenza, il contributo annuo totale a carico dei comuni sarà di €430 milioni nel 2025, per poi salire a €460 milioni negli anni 2026-2028, e scendere a €440 milioni nel 2029.

Con un decreto congiunto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno, datato 4 marzo 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile scorso, sono stati definiti i criteri e le modalità per il calcolo del contributo alla finanza pubblica, come stabilito dall'articolo 1, comma 788, della Legge di Bilancio 2025.

Dalla data di tale pubblicazione, ovvero il 22 aprile 2025, è decorso il termine di trenta giorni entro il quale i comuni erano tenuti a iscrivere in bilancio l'accantonamento corrispondente al contributo loro assegnato.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2025, è stata approvata l'iscrizione a bilancio dell'accantonamento a carico del Comune di Aulla, come previsto dall'articolo 1, comma 788, della citata Legge n. 207/2024.

L'importo complessivo deliberato per questo accantonamento è di € 23.019,00 per l'annualità 2025 e di €46.039,00 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027.

**Il concorso alla finanza pubblica per gli esercizi 2025 – 2029 del Comune di Aulla previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è dettagliato nella seguente tabella:**

<b>Annualità</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Contributo art. 1, c. 788 Legge n. 207/2024	23.019,00 €	46.039,00 €	46.039,00 €	46.039,00 €	77.912,00 €

\*\*\*\*\*

La tabella seguente illustra il contributo totale alla finanza pubblica previsto dal 2024 al 2029, in conformità con la normativa di cui sopra.

<b>Annualità</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
art. 1, c.850 Legge n. 178/2020 - Legge Bilancio 2021	18.531,00 €	18.531,00 €				
art. 1, c. 533 Legge n. 213/2023 – Legge Bilancio 2024	39.391,00 €	39.475,00 €	40.335,76 €	41.199,89 €	41.232,00 €	
art. 1, c. 788 Legge n. 207/2024 - Legge Bilancio 2025	0 €	23.019,00 €	46.039,00 €	46.039,00 €	46.039,00 €	77.912,00 €
<b>Totale</b>	<b>57.922,00 €</b>	<b>81.025,00 €</b>	<b>86.374,76 €</b>	<b>87.238,89 €</b>	<b>87.271,00 €</b>	<b>77.912,00 €</b>

## 1.2 Chiusura e congruaggio fondi emergenziali Covid-19

Il lungo e complesso processo di verifica a consuntivo delle perdite di gettito e delle spese legate all'emergenza Covid-19 per gli enti locali è finalmente giunto a conclusione. Questo procedimento, avviato con l'istituzione del "Fondone" (articolo 106 del D.L. n. 34/2020) e i suoi iniziali 3,5 miliardi di euro, ha subito numerose modifiche e rifinanziamenti tra il 2020 e il 2022.

Nel biennio 2020-2022, infatti, la gestione di queste risorse è stata oggetto di numerose modifiche, integrazioni e ulteriori rifinanziamenti a favore degli enti locali, riflettendo la complessità e l'evoluzione della situazione pandemica e delle sue ripercussioni finanziarie.

La necessità di una regolamentazione chiara e definitiva ha trovato risposta nella Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2024).

Le disposizioni dei commi da 506 a 510 di quest'ultima legge hanno riscritto la disciplina della regolazione finale delle risorse straordinarie assegnate agli enti locali, modificando l'articolo 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successive modificazioni, il quale aveva previsto che con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro il 31 ottobre 2023 dovevano essere individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante una rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio precedente, e precisava che le eventuali risorse ricevute in eccesso avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato.

La nuova disciplina recata dalla legge di bilancio 2024, modificando la precedente regolamentazione, non prevede più la restituzione secca dei fondi allo Stato, ma mantiene invece a favore degli enti locali gli importi derivanti dal conguaglio finale delle certificazioni Covid-19.

I criteri e le modalità operative per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché le conseguenti regolazioni finanziarie, sono stati approvati con un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 8 febbraio 2024.

Questo decreto include dettagliate tabelle, come l'Allegato C per comuni, unioni di comuni e comunità montane, e l'Allegato D per province e città metropolitane. Queste tabelle costituiscono parte integrante del decreto e definiscono le risultanze del conguaglio finale per ciascun ente.

Infine, l'articolo 3 del citato decreto interministeriale disciplina le "Disposizioni contabili". Prevede esplicitamente che *"Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F."*

Viene chiaramente stabilito l'obbligo per gli enti di recepire le risultanze del conguaglio finale direttamente nel rendiconto del 2023, garantendo la corretta contabilizzazione delle risorse straordinarie relative all'emergenza pandemica.

### **Ristori specifici di spesa.**

Il citato decreto disciplina anche il conguaglio delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022; gli importi da restituire sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all'Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato F per le province e città metropolitane.

Il Ministero ha ritenuto opportuno non ricomprendere, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, nell'elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione i seguenti ristori:

- "Buono viaggio": art. 200-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
- "Centri estivi": art. 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006.
- "Aree interne": art. 1, comma 65-ter, della Legge n. 205/2017 e dell'art. 243, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
- Trasporto scolastico (perdite di fatturato): art. 229 del D.L. n. 34/2020.
- Trasporto scolastico (servizi aggiuntivi COVID-19): art. 1, comma 790, della Legge n. 178/2020.
- Trasporto Pubblico Locale (servizi aggiuntivi): art. 1, comma 816, della Legge n. 178/2020 e successivi decreti (art. 24, comma 1, D.L. n. 4/2022; art. 36, D.L. n. 50/2022).

A seguito della pubblicazione del citato decreto dell'8 febbraio 2024, diversi comuni hanno segnalato agli uffici ministeriali la necessità di rettifiche relativamente ai ristori di spesa non utilizzati; altri comuni hanno poi rappresentato situazioni e dati contabili relativi ai conguagli dei fondi Covid caratterizzate da meri errori materiali o da difficoltà interpretative, che sono state ritenute meritevoli di accoglimento.

Conseguentemente in data 19 giugno 2024 è stato adottato il nuovo decreto interministeriale, con il quale:

1. sono state rideterminate le risorse dei ristori specifici di spesa non utilizzate al 31 dicembre 2022, presentando i dati definitivi negli Allegati A (per comuni, unioni di comuni e comunità montane) e B (per province e città metropolitane), i quali sostituiscono i precedenti Allegati E ed F del decreto dell'8 febbraio 2024.

2. sono state riepilogate le risorse complessive in eccesso da restituire da parte di ciascun ente, al netto dell'eventuale deficit finale, attraverso gli Allegati C (per comuni, unioni di comuni e comunità montane) e D (per province e città metropolitane).
3. sono state rideterminate le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, come rideterminate in via definitiva nei nuovi Allegati A e B.

Per quanto riguarda il Comune di Aulla, in linea con le certificazioni trasmesse in data 28/5/2021 con nota prot. n. 10.757, in data 27/5/2022 con nota prot. n. 11.760 e in data 31/5/2023 con nota prot. n. 11.168, si confermano i dati certificati in sede di approvazione dei Rendiconti 2023 e 2024, in quanto:

- non risultano risorse del fondo funzioni fondamentali in eccedenza da restituire
- risultano ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 da restituire, come indicato nell'allegato E al citato decreto, somme confluite nelle quote vincolate del risultato di amministrazione 2023 e 2024.

Le citate somme, da restituire con le modalità previste dai decreti ministeriali, sono confluite nelle quote vincolate del risultato di amministrazione del Rendiconto 2023 e confermate in sede di Rendiconto 2024.

Come avvenuto nell'esercizio 2024, anche nell'esercizio 2025, si procederà ad effettuare le regolazioni contabili come previsto dal citato DM 19 giugno 2024.



## 2) L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e del rendiconto 2024.

Il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 in data 30/12/2024.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 29/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025, sono state apportate variazioni attraverso i seguenti atti:

### *deliberazione di competenza del Consiglio Comunale:*

- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29/04/2025, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) e applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2024";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29/04/2025, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000) -2' variazione";

### *deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dall'art. 175, c. 4, del TUEL:*

- deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 05/06/2025, ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)", ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 16/06/2025;
- deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 14/07/2025, ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)", in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

### *deliberazioni di competenza della Giunta Comunale:*

- deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 27/02/2025, ad oggetto "Variazione di cassa al bilancio di previsione 2025 ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett.D) del D.Lgs. 267/2000".
- deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 26/06/2025, ad oggetto "Variazione di cassa al bilancio di previsione 2025 ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett.D) del D.Lgs. 267/2000 -2' variazione".

### *deliberazioni di competenza della Giunta Comunale di prelevamento dal Fondo di Riserva:*

- deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 5/6/2025, ad oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva di competenza e di cassa 2025 dell'importo di € 28.000,00 (Artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - 1' prelevamento".
- Deliberazione della giunta comunale n. 102 del 3/7/2025, ad oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva di competenza e di cassa 2025 dell'importo di € 4.617,00 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - 2' prelevamento".

### *determinazioni dirigenziali:*

- determinazione n. 229 del 20/2/2025 ad oggetto "Bilancio di previsione 2025/2027 - adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5-quater, lett. e), D.Lgs. n. 267/000) - 1' variazione."
- determinazione n. 603 del 8/05/2025 ad oggetto "Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 a seguito di economie dell'esercizio precedente - 1' variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. C), D.Lgs. N. 267/00";

Con propria deliberazione n. 2 del 29/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024;

Il rendiconto di gestione dell'esercizio 2024 si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 14.120.674,88, risulta così composto:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024</b>	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	8.853.498,94
Fondo perdite società partecipate	172,00
Fondo contezioso	539.931,69
Altri accantonamenti	324.049,29
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>9.717.651,92</b>
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	560.697,87
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.009.821,64
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	131.194,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	21.579,80
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>5.723.294,02</b>
Parte destinata agli investimenti	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>270.306,22</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>- 1.590.577,28</b>

In sede di approvazione del bilancio finanziario 2025/2027, è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto del rendiconto dell'esercizio 2024, come di seguito specificato:

- Fondi vincolati "da trasferimenti" Euro 1727,75
- Fondi vincolati da "legge e principi contabili" Euro 77.087,21

**TOTALE AVANZO PRESUNTO APPLICATO** Euro 78.814,96

Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29/04/2025 e con determinazione dirigenziali n. 603/2025, è stato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2025, l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 per un totale di € 813.743,82, come di seguito specificato:

<b>Descrizione</b>	<b>Avanzo accertato rendiconto 2023</b>	<b>Totale avanzo applicato</b>	<b>Avanzo da applicare</b>
Fondi accantonati	€ 9.717.651,92	€ 11.443,90	€ 9.706.208,02
Fondi vincolati	€ 5.723.294,02	€ 802.299,02	€ 4.920.995,00
Fondi destinati	€ 270.306,22	€ 0,00	€ 270.306,22
Fondi liberi	-€ 1.590.577,28	€ 0,00	-€ 1.590.577,28

Per gli enti in disavanzo di amministrazione, le limitazioni all'utilizzo dei fondi vincolati, accantonati e destinati sono state riviste nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018), in particolare i commi 897 e 898 dell'art. 1, che testualmente recitano:

*"897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto*

nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”

Considerato che, ai sensi dell'art.1, commi 897-898, della legge di bilancio 2019, il Comune di Aulla registrando un risultato di Amministrazione al 31/12/2024 positivo (lettera A del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al Rendiconto 2024) può applicare avanzo di amministrazione accantonato, vincolato e destinato nell'importo massimo di € 5.375.594,14, calcolato come segue:

Risultato di amministrazione al 31/12/2024 di cui alla lettera A	14.120.674,88
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2024	-8.853.498,94
+ Quota annua disavanzo iscritta nel bilancio 2025	108.418,20
<b>Limite previsto dal comma 897, art. 1 Legge n. 145/2018</b>	<b>5.375.594,14</b>

### 3) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di

*bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

*“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

#### 4) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

#### 5) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 12.013 in data 25/6/2025, è stato richiesto ai dirigenti dell'Ente di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Con le seguenti note di risposta, i dirigenti hanno comunicato, per quanto di rispettiva competenza, le risultanze delle verifiche richieste ed effettuate ai fini del controllo della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio:

- prot. n. 13.822 del 22/7/2025, dirigente del I Settore "Urbanistica e Lavori Pubblici".
- prot. n. 13.835 del 22/7/2025, dirigente del II settore "Servizi Finanziari e alla Città"
- prot. n. 13.833 del 22/7/2025, dirigente del III Settore "Segreteria, Protocollo e Affari interni".

A seguito della verifica svolta dai dirigenti dell'Ente delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla vigente normativa, si espone quanto segue.

##### 5.1) Equilibrio della gestione dei residui

Dalla verifica effettuata sulla gestione dei residui e dai dati contabili conosciuti alla data odierna, emerge una situazione generale di equilibrio.

I residui al 1° gennaio 2024 sono stati ripresi dal rendiconto 2024, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 38/2025) e risultano così composti:

Residui Attivi	2019 e prec.	2020	2021	2022	2023	2024	Totali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria	1.874.187,43	555.525,71	560.224,43	1.062.795,57	1.273.114,32	2.275.735,06	7.601.582,52
TITOLO 2 Trasferimenti	0,00	0,00	183.899,34	0,00	55.672,16	140.588,06	380.159,56

correnti							
TITOLO 3 Entrate extratributarie	2.179.884,30	112.177,65	275.517,57	638.752,20	512.849,84	906.437,45	4.625.619,01
TITOLO 4 Entrate conto capitale	4.775.886,46	0,00	88.299,36	0,00	661.605,81	1.015.352,74	6.541.144,37
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	14.226,03	0,00	0,00	290.000,00	304.226,03
TITOLO 6 Accensione Prestiti	240.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.674,52
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.871,29	0,00	245,00	532,00	138,53	266.014,93	268.801,75
<b>TOTALE</b>	<b>9.072.504,00</b>	<b>667.703,36</b>	<b>1.122.411,73</b>	<b>1.702.079,77</b>	<b>2.503.380,66</b>	<b>4.894.128,24</b>	<b>19.962.207,76</b>

Residui Passivi	2019 e prec.	2020	2021	2022	2023	2024	Totali
TITOLO 1 Spese correnti	99.658,34	32.344,67	24.060,43	253.699,97	359.015,30	1.647.186,33	2.415.965,04
TITOLO 2 Spese in conto capitale	297.109,81	7.803,70	1.900,00	0,00	1.317,40	830.373,33	1.138.504,24
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	72.533,12	835,00	5.972,00	0,00	0,00	453.060,48	532.400,60
<b>TOTALE</b>	<b>469.301,27</b>	<b>40.983,37</b>	<b>31.932,43</b>	<b>253.699,97</b>	<b>360.332,70</b>	<b>2.930.620,14</b>	<b>4.086.869,88</b>

Alla data del 15/7/2025, risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 2.728.284,28;
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 2.528.984,78.

## 5.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 49.200,00, ad oggi *utilizzato per € 32.617,00*; si ritiene, tale fondo, sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

Per quanto riguarda la gestione corrente e la gestione capitale di competenza, sono state apportate variazioni sia di parte entrata che di parte spesa al bilancio dell'esercizio 2025/2027, come dettagliato nell'allegato alla presente.

## 5.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Al 1° gennaio 2025, il fondo di cassa iniziale ammontava a € 1.290.138,22. Alla data del 15 luglio 2025, l'Ente registra un'anticipazione di cassa non restituita pari a € 388.310,80.

L'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nei periodi dal 12 marzo al 24 giugno 2025 e dal 3 luglio 2025 ad oggi.

Nel bilancio di previsione 2025 è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00, ad oggi *utilizzato per € 32.617,00.*

L'ente sta monitorando gli incassi e i pagamenti alla luce anche delle stringenti norme sul rispetto dei tempi di pagamento; si ritiene che, allo stato attuale, gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

\*\*\*\*\*

#### ***Novità normative introdotte dalla Legge n. 94/2024.***

Una significativa semplificazione riguardante la cassa vincolata è diventata pienamente operativa con la pubblicazione della Legge n. 95/2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dello scorso 6 luglio.

Questa data segna un momento chiave per tutti gli enti e le realtà che gestiscono fondi soggetti a specifici vincoli. In precedenza, la gestione di queste somme poteva risultare complessa, gravata da procedure e adempimenti che rallentavano le operazioni e richiedevano un notevole impiego di risorse. L'introduzione di questa nuova normativa mira proprio a snellire questi processi, rendendo la gestione della cassa vincolata più agile ed efficiente.

Tale provvedimento legislativo, che converte il Decreto Legge n. 60/2024 (specificamente l'articolo 6, comma 6-octies del cosiddetto "Decreto Coesione"), ha lo scopo di circoscrivere l'applicazione della disciplina dei vincoli di cassa esclusivamente alle voci finanziate da mutui e trasferimenti. Di conseguenza, vengono rimossi i vincoli imposti per legge che precedentemente gravavano su altre tipologie di entrate.

La nuova normativa abroga gli obblighi precedentemente stabiliti dall'articolo 180, comma 3, lettera d) del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) per gli ordinativi di incasso, e dall'articolo 185, comma 2, lettera i) per i mandati di pagamento. Inoltre, è stato modificato l'articolo 187, comma 3-ter del TUEL, il quale ora chiarisce che il regime di vincolo per la cassa si applica esclusivamente alle entrate derivanti da trasferimenti e mutui.

Grazie a questa modifica, non sono più soggette a vincolo di cassa specifiche entrate, tra cui le sanzioni del codice della strada, l'imposta di soggiorno, i proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi, quelli relativi ai titoli abilitativi edilizi e alle relative sanzioni, nonché la quota del 10% delle alienazioni immobiliari destinata all'estinzione anticipata dei mutui.

#### **5.4) Verifica dell'accantonamento al fondo contenzioso.**

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente. Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "significativa probabilità di soccombenza".

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a Fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2024	+	385.351,04
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2024	+	-
3	Utilizzi	-	19.824,82
4	Quota svincolata/accantonata nel rendiconto 2024	+/-	174.405,47
5	<b>Fondo rischi contenzioso al 31/12/2024</b>	-	<b>539.931,69</b>

Si conferma l'accantonamento disposto in sede di approvazione del rendiconto 2024.

#### 5.5) Verifica dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali”.

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.



I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Nell'esercizio 2024, sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma Crediti Commerciali – PCC – Ragioneria Generale dello Stato, risultano rispettate le condizioni previste dalla vigente normativa, in quanto:

- il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2024, in relazione al totale delle fatture ricevute è pari al 1,55% (debito residuo al 31/12/2024 € 96.870,10/fatture ricevute nell'esercizio 2024 € 6.245.237,84), e pertanto inferiore al 5% fissato dal sopracitato comma 859;
- l'indicatore "tempo medio ponderato di pagamento" è: + 24,57 giorni;
- l'indicatore di "tempestività dei pagamenti ITP" è: - 3,04 giorni; l'indicatore di "ritardo annuale dei pagamenti" è: - 5,43 giorni;

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 10 del 13 febbraio 2025, ha verificato e preso atto del pieno rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 859, della Legge n. 145/2018. Di conseguenza, non è stato necessario procedere con alcun accantonamento nel bilancio 2025.

Con riferimento all'esercizio 2015, alla data attuale e sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma Crediti Commerciali – PCC – Ragioneria Generale dello Stato, risulta:

- l'indicatore "tempo medio ponderato di pagamento" è: + 31 giorni;
- l'indicatore di "tempo medio ponderato di ritardo" è + 1 giorno.

## **5.6) Verifica dell'accantonamento al Fondo perdite società partecipate**

In merito alle perdite delle aziende, istituzioni e società partecipate, la legge 27 12 2013 n 147 (Legge di stabilità 2014) prevede che le pubbliche amministrazioni locali accantonino sui propri bilanci in un apposito fondo vincolato una somma parametrata al risultato negativo registrato dalle proprie aziende, istituzioni e società partecipate, qualora tale risultato non sia stato immediatamente ripianato; le modalità per effettuare tale accantonamento sono stabilite nei commi 550, 551 e 552.

Il comma 550 definisce l'ambito di applicazione, costituito dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat (elenco di cui all'articolo 1, comma 3. della legge 196/2009); il comma 551 stabilisce che l'accantonamento si effettua nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio (o saldo finanziario) negativo.

In tal caso le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale accantonamento potrà poi essere reso disponibile qualora la perdita sia ripianata o la partecipazione dismessa o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

In sede di approvazione del bilancio 2024, non si è proceduto a nessun accantonamento in quanto le società partecipate dal Comune di Aulla (soc. CAT Spa in liquidazione, ERP Spa, GAIA Spa, Reti Ambiente Spa e Spezia Risorse Spa), rientranti nel perimetro della norma, presentavano un risultato dell'esercizio 2022 positivo.

A seguito dell'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2023 delle citate società, che si riportano nella sottostante tabella, si conferma quanto disposto in sede di approvazione del bilancio.

<b>SOCIETA'</b>	<b>% PARTEC.</b>	<b>UTILE/PERDITA 2023</b>	<b>UTILE/PERDITA 2024</b>
Cat spa IN LIQUIDAZIONE	0,38%	1.075.635,00	n.d.
Reti ambiente	0,004%	21.751,00	937.996,00
Gaia spa	0,092%	510.183,00	6.319.474,00
Erp spa	6,7%	13.393,00	3.326,00
SPEZIA RISORSE SPA	1,00%	€ 222.941,00	€ 222.941,00
PALLERONE 2000 Srl fallita	10,00%	-----	-----
TERME DI EQUI S.P.A fallita	0,63%	-----	-----

Il Comune di Aulla detiene, inoltre, le seguenti partecipazioni indirette per il tramite di RetiAmbiente Spa (quota di partecipazione 0,004%):

1. AAMP Spa
2. Ascit Spa
3. Lunigiana Ambiente Srl (Base Srl)
4. Ersu Spa
5. Esa Spa
6. Geofor Spa
7. Rea Spa
8. Sea Ambiente Spa
9. Gea Srl dal 1/1/2024

Nella sottostante tabella si riportano le risultanze dei bilanci degli esercizi 2023 e 2024 delle società indirettamente partecipate dal Comune di Aulla per il tramite di RetiAmbiente Spa:

	<b>UTILE/PERDITA 2023</b>	<b>NOTE</b>	<b>UTILE/PERDITA 2024</b>	<b>NOTE</b>
1. AAMP Spa	131.270,00		145.704,00	

2. Ascit Spa	47.281,00	E' stato deliberato di coprire il residuo della perdita portata a nuovo pari a € 182.446,00 mediante l'utilizzo dell'utile d'esercizio (perdita ridotta a € 135.165,00)	79.883,00	E' stato deliberato di coprire il residuo della perdita portata a nuovo pari a € 135.165,00 mediante l'utilizzo dell'utile d'esercizio (perdita ridotta a € 55.282,00)
3. Lunigiana Ambiente Srl	-59.980,00	E' stato deliberato di provvedere alla copertura della perdita di esercizio mediante l'utilizzo della riserva straordinaria presente nel Patrimonio netto	-199.106,00	La perdita di esercizio di euro 199.106,00 è stata coperta con le riserve presenti in bilancio.
4. Ersu Spa	249.648,00		601.390,00	E' stato deliberato di provvedere alla totale copertura della perdita degli esercizi precedenti mediante l'utilizzo delle riserve straordinarie presenti nel Patrimonio netto.
5. Esa Spa	46.577,00		nd	
6. Geofor Spa	18.656,00		807.995,00	
7. Rea Spa	-1.977.400,00	E' stato deliberato di rinviare la perdita all'esercizio successivo	1.220.433,00	Il risultato d'esercizio 2024 è stato destinato alla parziale copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti (Tot. Perdite € 2.113.092,00 / tot. Perdita portata a nuovo € 892.659,00).
8. Sea Ambiente Spa	392.271,00		449.870,00	
9. Gea Srl dal 1/1/2024	-2.074.474,00	E' stato deliberato di coprire integralmente la perdita dell'esercizio 2023, pari a euro 2.074.474, mediante utilizzo della Riserva ordinaria di utili.	213.956,00	

Con riferimento all'esercizio 2023, si evidenzia che le perdite emerse in capo alle società Ascit srl e Rea Spa non sono state oggetto di immediato ripianamento, bensì rinviate agli esercizi successivi.

Conseguentemente, nel Rendiconto 2024, si è provveduto alla conferma dell'accantonamento della somma complessiva di € 172,00. Tale importo è stato determinato in proporzione alla quota di partecipazione detenuta, pari allo 0,004%.

In fase di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, e tenuto conto che i bilanci definitivi relativi all'esercizio 2024 delle società partecipate non erano ancora stati approvati, sono state formulate le seguenti previsioni in merito agli accantonamenti:

- per le società partecipate direttamente dall'Ente, non si è proceduto ad alcun accantonamento, in considerazione delle prospettive di un risultato d'esercizio positivo.
- per le società partecipate indirettamente, in relazione alla quota di partecipazione in RetiAmbiente Spa (0,004%), non si è ritenuto necessario l'accantonamento al fondo in esame, data la rilevanza ritenuta esigua di tale partecipazione.

Successivamente all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2024 delle citate società, si conferma che nessuna di esse ha registrato perdite, con l'unica eccezione di Lunigiana Ambiente. Quest'ultima ha tuttavia deliberato il ripianamento della perdita accertata mediante l'utilizzo delle riserve straordinarie già iscritte nel proprio bilancio.

Alla luce delle risultanze definite, si conferma quanto già stabilito in sede di approvazione del bilancio previsionale 2025; pertanto, non si ravvisa la necessità di ulteriori accantonamenti relativi alle partecipazioni societarie.

### **5.7) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adequazione:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

### **Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2024.**

Nel risultato di amministrazione 2024 risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 8.853.498,94, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui, dei dati in possesso dell'Ente alla data odierna e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2024, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione risulta adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione 2025.**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

CAPITOL	DESCRIZIONE	FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	SI
76	Proventi ruolo ordinario TARI	SI
76/2	Proventi recupero evasione TARI	SI
251	Proventi sanzioni codice della strada	SI
260	Proventi illuminazione votiva	SI
270	proventi mense scolastiche	SI
280	proventi trasporto scolastico	SI
290	Proventi asilo nido	SI
356	Canone unico patrimoniale	SI
357	Canone unico aree mercatali	SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto la media semplice; si riporta nelle tabelle sottostanti il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate.

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nel bilancio di previsione iniziale dell'esercizio 2025-2027, è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 1.398.811,37, così determinato:

Risorsa	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% a bilancio del FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	70,99	€ 700.000,00	€ 496.930,00
76	Proventi ruolo ordinario TARI	20,6662	€ 2.445.000,00	€ 505.288,59
76/2	Proventi recupero evasione TARI	71,61	€ 50.000,00	€ 35.805,00
251	Proventi sanzioni codice della strada	49,68	€ 650.000,00	€ 322.920,00
260	Proventi illuminazione votiva	20,9717	€ 27.000,00	€ 5.662,36
270	Proventi mense scolastiche	1,2389	€ 235.000,00	€ 2.911,42
280	Proventi trasporto scolastico	3,1898	€ 31.000,00	€ 988,84
290	Proventi asilo nido	1,4232	€ 199.000,00	€ 2.832,17
356	Canone unico patrimoniale	12,13	€ 155.000,00	€ 18.801,50
357	Canone unico aree mercatali	12,13	€ 55.000,00	€ 6.671,50
			€ 4.547.000,00	€ 1.398.811,37

Alla luce dell'andamento degli incassi alla data attuale e considerato che non sono state disposte variazione alle entrate oggetto di accantonamento, il FCDE stanziato nel bilancio 2025 risulta adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

## 6) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Nel corso del primo semestre dell'esercizio 2025, il Consiglio Comunale ha riconosciuto la legittimità di debiti fuori bilancio, come di seguito dettagliato:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2025, ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 86/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MASSA CARRARA", per l'importo di € 1.500,00";
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/4/2025, ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA-SEZIONE LAVORO – DEL 25/3/2025", per l'importo di € 9.943,90";
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 8/7/2025, ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PONTREMOLI N. 54/2024 (RG N. 130/2022.", per l'importo di € 4.616,54";

Con nota prot. n.8.919 del 12/5/2025, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n.289, l'Ente ha trasmesso mediante posta certificata le deliberazioni CC n. 5/2025 e n. 6/2025 alla Procura Regionale della Toscana della Corte dei Conti;

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'8 luglio 2025 è in fase di perfezionamento per la successiva trasmissione alla Procura Regionale della Toscana della Corte dei Conti;

Si rileva, infine, che:

- il dirigente del I Settore "Lavori pubblici-Urbanistica-Commercio", con nota prot. n. 13.822/2025, ha comunicato l'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.
- il dirigente del II Settore "Servizi finanziari e alla Città", con nota prot. n.13.835/2025, ha comunicato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.
- il dirigente del III Settore "Segreteria-Personale e Servizi Interni", con nota prot. n.13.833/2025 , ha comunicato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.

## 7) Gli equilibri di bilancio art. 162, c. 6 del TUEL e rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica Legge n. 145/2018.

### 7.1) Equilibri "strutturali" definiti dal TUEL (D.Lgs. 267/2000)

Il TUEL, in particolare l'Art. 162, comma 6, e l'Art. 193, definisce i principi fondamentali di equilibrio che un ente locale deve rispettare nella gestione del proprio bilancio. Questi equilibri possono essere riassunti come segue:

- **Pareggio finanziario complessivo:** Il bilancio di previsione deve chiudersi con un saldo non negativo tra la totalità delle entrate e delle spese. Questo significa che le risorse disponibili (entrate) devono essere almeno pari agli impieghi previsti (spese). È un principio generale che mira a evitare disavanzi nella programmazione finanziaria.
- **Equilibrio di parte corrente (o pareggio corrente):** le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, non possano essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata (entrate correnti), ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. Le spese correnti devono essere coperte principalmente dalle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, proventi da servizi).
- **Equilibrio negli investimenti e ricorso al debito:** Gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non per spese correnti. Inoltre, devono essere definiti contestualmente piani di ammortamento e, per il complesso degli enti di ciascuna Regione, deve essere rispettato l'equilibrio di bilancio.

### 7.2) Equilibrio per il rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La Legge n. 145/2018, in particolare l'Art. 1, comma 821, ha introdotto una nuova definizione di equilibrio di bilancio, che è diventata il riferimento per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli enti locali.

Questo equilibrio è il parametro utilizzato dallo Stato per controllare il contributo degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica nazionale.

Questa definizione è più specifica e si basa sul concetto di "saldo di competenza non negativo" tra entrate finali e spese finali.

L'ente è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Questo saldo deve tenere conto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato.

#### **Le Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025:**

La Legge di Bilancio 2025 ha consolidato e rafforzato il principio secondo cui non possono essere computate nel saldo utile ai fini dell'equilibrio le entrate vincolate e accantonate che non sono state effettivamente utilizzate o impegnate nel corso dell'esercizio.

La Legge di Bilancio 2025 opera un ulteriore passo verso l'armonizzazione degli equilibri nazionali e locali con le nuove regole di governance economica europea. Ciò implica una maggiore attenzione alla traiettoria di debito e al saldo strutturale, con la possibilità di meccanismi volti ad assicurare che anche gli enti locali contribuiscano in modo più diretto e monitorabile al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che l'Italia è tenuta a raggiungere in ambito UE.

Questo introduce un cambiamento significativo rispetto al precedente risultato di competenza (indicato come W1 nel prospetto degli equilibri), determinato dalla semplice differenza tra accertamenti e impegni dell'esercizio; dal calcolo di tale risultato, devono essere sottratti sia gli importi degli accantonamenti disposti a rendiconto, sia gli importi delle entrate vincolate accertate nell'esercizio ma non utilizzate, le quali sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

In sintesi, il risultato di competenza (W1) deve essere ridotto della quota accantonata e della quota vincolata del risultato di amministrazione. Di conseguenza, il nuovo pareggio di bilancio è rappresentato dal valore della voce W2, che deve obbligatoriamente presentare un importo non negativo.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 e le successive variazioni sono deliberate in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, del TUEL sono pertanto assicurati come indicato nell'allegato B) alla proposta di deliberazione.

### **7.3) Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sanzioni.**

Dal 2025, l'articolo 3 del decreto 4/3/2025, stabilisce che il MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - effettuerà verifiche annuali, entro il 30 giugno, basandosi sui rendiconti trasmessi dagli enti alla BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche.

L'obiettivo è controllare il rispetto, a livello di comparto territoriale, di due parametri chiave:

- L'equilibrio di bilancio (dato dalla voce W2 del prospetto degli equilibri).
- L'accantonamento dell'importo dovuto per il contributo annuale alla finanza pubblica, come dettagliato e quantificato nei precedenti paragrafi).

Se il comparto (l'insieme dei comuni non esentati) non raggiunge questi obiettivi, verranno identificati gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio (W2 negativo) o non hanno accantonato l'intero contributo alla finanza pubblica.

Per questi enti, il contributo alla finanza pubblica verrà incrementato. L'incremento, da iscrivere nel bilancio di previsione entro 30 giorni, sarà pari alla somma in valore assoluto:

- Del saldo negativo di W2 dell'esercizio precedente.
- Del minore accantonamento rispetto al contributo dovuto (come da allegati C e D del decreto).

### ***Sanzioni per Mancata Trasmissione alla BDAP***

L'articolo 3, comma 2, del citato decreto del 3/4/2025 (che conferma quanto previsto dall'articolo 1, comma 793, della Legge di Bilancio 2025) prevede, inoltre, un incremento del 10% del contributo alla finanza pubblica per gli enti che non trasmetteranno i dati di consuntivo o preconsuntivo dell'esercizio precedente alla BDAP entro il 31 maggio.

Queste sanzioni non si applicano agli enti per i quali, a partire dal 2 gennaio 2025, sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, come ad esempio in caso di dissesto (articolo 248, comma 1, del TUEL).

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2025, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono assicurati come indicato nell'allegato B) alla proposta di deliberazione.

## **8) Conclusioni**

Allo stato attuale NON emergono situazioni di squilibrio nella gestione dei residui e nella gestione di competenza, tali da compromettere l'equilibrio generale economico-finanziario del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Aulla, 22/7/2025

IL RESPONSABILE "E.Q. Bilancio e Contabilità"  
Rag. Samanta Baldi

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE  
Dott.ssa Luciana Micheletti